



Istituto Comprensivo Completo **MANZONI SAMARATE**

Via Cinque Giornate 40 - 21017 SAMARATE (VA)
0331/720118 - vaic844003@istruzione.it
C.M. VAIC844003 - C.F. 82007930124
vaic844003@pec.istruzione.it
www.iccmanzonisamarate.edu.it



Prot. vedi segnatura

Samarate, vedi segnatura

All'Albo Online
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: Decisione di **avvio attività negoziale** per contratti sottosoglia ai sensi dell'art. 14 e 50 del DLGS 36/2023, per l'acquisto di un lettino pediatrico per il plesso De Amicis

IMPORTO STIMATO: € 403,82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59";
- VISTO** l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO** le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D. l. n. 129/2018;
VISTA	la normativa europea relativa al trattamento dei dati personali (Reg. (UE) 679/2016, art. 9, par. 2, lett. G) applicata nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 241/2021, e del D.Lgs. n. 196/2003);
VISTO	il DLGS 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
RICHIAMATE	le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al QUADERNO 1 - Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;
VISTA	la legge 120/2020 di conversione del DL n° 76/2020 c.d. "Decreto Semplificazioni" , ove ancora applicabile in base a quanto disposto dal DLGS 36/2023, art. 224 c. 2;
VISTA	la legge 108/2021 di conversione del DL n° 77/2021 c.d. "Decreto semplificazioni Bis" , ove ancora applicabile in base a quanto disposto dal DLGS 36/2023, art. 225 c. 8 “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;
VISTO	in particolare l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del DL n° 77/2021 che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) (deroga al limite di euro 10.000 per lo svolgimento di attività negoziali da parte del DS) ;
VISTO	in particolare l'art. 55 c. 1 lettera b) punto 1. del DL n° 77/2021 che autorizza il DS, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all'art. 1 c. 449 (deroga obblighi convenzioni CONSIP) e c. 450 (deroga obbligo MEPA) della legge 296/2006;
VISTI	il D.L. 152/2021 convertito in L. 233/21 e D.L. n. 36/22, conv. in L. 150/22 (c.d.” Regime speciale appalti PNRR ”);
VISTO	l'art. 17, comma 1 e 2 del DLGS 36/2023, secondo cui: “1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto , l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;
VISTO	l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più

	operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"
CONSIDERATO	anche il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 753/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato ";
CONSIDERATO	anche il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: " L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione nè tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice , salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione;
PRESO ATTO	ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. d) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più
DATO ATTO	di quanto stabilito nella circolare M.E.F. nr. 32 del 30.12.2021 in merito al principio del D.N.S.H. aggiornata con circolare nr. 33 del 13.10.2022, e, nella circolare del M.E.F. nr. 30 dell'11.08.2022, in ordine alle misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse e di verifica sul titolare effettivo;
DATO ATTO	che l'importo stimato previsto è inferiore a 140.000 € e che pertanto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art.37 del Dlgs n.36/2023;
TENUTO CONTO	che ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti sotto soglia non è applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale e che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
FERMO RESTANDO	che l'art. 11 del D.Lgs 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
VISTO	l'art. 46, comma 1 del D.L. 129/2018, in base al quale «Per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli

	strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
VISTO	l'art 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1 comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate con Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130, L. n. 145 del 2018, e le successive note MIUR 16056/2019 e 22198/2020, in base al quale: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro», e pertanto gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico (MEPA) di beni e servizi non trovano applicazione per importi inferiori/uguali a 5.000 euro (ex soglia di 1.000 euro) IVA esclusa;
VISTA	la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare senza conferire esplicita priorità alle convenzioni;
VISTO	la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l' obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA;
VISTA	la tabella "OBBLIGHI E FACOLTA" pubblicata dalla Consip che determina, per l'acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l' obbligo di acquistare in Consip senza esplicita priorità alle convenzioni;
VISTO	il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione Consip;
VISTO	l'art. 25 del DLGS 36/23 che prevede l' obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
VISTO	il comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 che "allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, permette l'utilizzo dell'interfaccia web

messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici **PCP, disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata **in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD**, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;

VISTO **il comunicato del presidente ANAC del 18 giugno 2025** “Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024” (possibilità di utilizzare l’interfaccia PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, e per altri casi specificati dalla nota);

VISTA la nota ANAC nr. 124573 del 25/09/2025, da cui si evince che:

1. le scuole vengono inserite tra le amministrazioni sub-centrali, quindi, per loro la soglia di rilevanza comunitaria per affidamenti di beni e servizi è pari ad € 216.000,00 ex art. 14 comma 1 lett. C) del codice, confermando il parere MIT nr. 2188 del 16/07/2023;
2. le scuole possono, se utilizzano quantomeno il MEPA, procedere ad affidamenti negoziati senza bando per acquisti compresi tra € 140.000,00 ed € 216.000,00 e seguire la loro esecuzione, pur in assenza di qualificazione;
3. per i servizi sociali e assimilati (es. corsi di lingua) la soglia di rilevanza europea è di € 750.000,00;

RILEVATA l'**assenza di convenzioni Consip** che siano in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno dell’amministrazione espresso nella presente determina;

DATO ATTO che, ai sensi della nota MIUR 2674/2013 il contratto scaturito a seguito della presente determina potrà essere risolto in caso di sopraggiunta disponibilità di una appropriata convenzione;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli **obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, come richiamato dall’art. 21 c. 3 del DLGS 36/2023;

TENUTO CONTO che il comunicato del Presidente ANAC del 17/05/2023 richiede l'**iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti** e delle centrali di committenza a partire dal 1° luglio 2023 pena il blocco del rilascio del CIG, ma solo per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del DLGS 36/2023;

TENUTO CONTO del **contributo ANAC** richiesto per l’avvio della presente procedura, ai sensi della Delibera n° 621 del 20 dicembre 2022 (valida a partire dal 1° Aprile 2023) e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che **il CIG sarà acquisito successivamente all’avvio della procedura** di acquisto su Piattaforma Digitale Certificata (MEPA,

CONSIDERATO	<p>https://www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del modulo Gestione Anac Form e eForm, (operando in modalità asincrona con ANAC) come indicato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023; che il CIG potrà, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e fino al 30 giugno 2025 (come da Comunicato del Presidente ANAC del 31 dicembre 2024), essere acquisito in alternativa tramite interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici senza quindi fare ricorso al MEPA ove ammissibile;</p>
CONSIDERATO	che è necessario verificare i requisiti dell'operatore economico selezionato di cui agli artt. 94 e 95 del DLGS 36/2023 e in base a quanto disposto dall'art. 99 del DLGS 36/2023;
CONSIDERATO	che tali requisiti, a partire dal 01/01/2024, dovranno essere verificati preliminarmente, come previsto dall'art. 17 c. 5 del DLGS 36/2023 “L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. ”;
CONSIDERATO	che il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro , indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 52 del DLGS 36/2023 “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti” (anche tramite DGUE);
DATO ATTO	che la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 prevede “ A decorrere dal 01/01/24, il FVOE è utilizzato [OMISSIS] ” e che “ fino alla completa operatività del sistema , le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto” e che “ fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema. ”, in caso di difficoltà tecniche, fino alla completa operatività del sistema, la documentazione potrà essere acquisita anche tramite altri canali di comunicazione SA/OE (es. PEO/PEC);
CONSIDERATO	che il contratto è subordinato alla clausola risolutiva in mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del DLGS 36/2023 e in base a quanto disposto dall'art. 99 del DLGS 36/2023, anche se rilevata successivamente all'aggiudicazione;
VISTA	la delibera del Consiglio di Istituto n. 311 del 17/12/2025 in ordine al Piano Triennale dell'offerta Formativa 25-28 e le attività programmate per il corrente anno scolastico;

VISTO	il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2026, delibera n. 315;
ACCERTATA	la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A02.03 E.F. 2026;
VISTA	l'istruttoria informale finalizzata all'individuazione di (1) una stima indicativa dei costi complessivi e (2) degli operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee, svolta mediante una indagine di mercato tra gli operatori del settore e la relativa presenza sul MEPA;
CONSIDERATO	che l'acquisto del presente atto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore , e che quindi l'entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto ;
CONSIDERATA	l'ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impiego delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per l'acquisizione della prestazione del servizio in oggetto;
CONSIDERATA	l' economicità complessiva dell'azione amministrativa svolta;
CONSIDERATA	la valutazione economica vantaggiosa delle condizioni di acquisizione del servizio e la valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto scolastico, quale stazione appaltante, deve soddisfare;
CONSIDERATO	quindi, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLGS 36/2023;
RITENUTO	necessario dare mandato di perfezionare l'istruttoria informale al fine di completarla con tutti i dati necessari per proseguire e concludere l'attività negoziale in oggetto, anche tramite la richiesta di uno o più preventivi indicativi senza obbligo di acquisto da parte della SA;
CONSIDERATO	che il Dirigente scolastico opera in ogni caso garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, nonché in accordo al principio del risultato , al principio della fiducia , al principio di accesso al mercato ed agli altri principi del Libro I, Parte I, Titolo I del DLGS 36/2023 (artt. 1-12) e nel rispetto della parità di genere prevista dall'art. 108 c.7 del DLGS 36/2023 e ss.mm.ii. (DL 57/2023);
RITENUTO	che il Dirigente Scolastico risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP (Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 c.1 del DLGS 36/23) per l'affidamento in oggetto;
VISTO	l'art 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
RILEVATO	che nei confronti del RUP individuato non sussistono condizioni ostative previste dalla succitata norma;
TENUTO CONTO	che il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione , ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;

DETERMINA

ART. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2

Di procedere all'attività negoziale mediante la procedura dell'**affidamento diretto** ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 in conformità con il D.L. 129/2018 e relative deroghe ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b) del D.L. 77/21 convertito con L. 108 del 2021, del D.L. 121/2021 e del 3. D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020.

ART. 3

La scelta definitiva sulla modalità di conclusione dell'attività negoziale sarà effettuata al termine dell'istruttoria in premessa, ove occorra includendo anche specifiche previsioni riguardo a: i) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, ii) la possibilità di subappalto iii) la possibilità di avvalimento.

ART. 4

Il corrispettivo, risultante dall'offerta presentata, sarà da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche riportate nell'offerta.

ART. 5

L'EVENTUALE contratto d'appalto è comunque soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 6

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'EVENTUALE contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai **doveri di condotta** richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto,

l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del DLGS 33/13

ART. 7

In caso di positiva conclusione dell'attività negoziale, e di conseguente stipula del contratto, saranno dettagliate le condizioni di pagamento e di eventuale garanzia provvisoria o definitiva a carico dell'operatore economico.

La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica, nelle sezioni ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ai sensi del DLGS 13/13.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianluigi Carbone

*(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*